

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<del Direttore di servizio,>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato,>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<che sono oggetto di revisione quinquennale>> sono aggiunte le seguenti: <<disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine ordinario di sessanta giorni>>;

2) le parole <<Il silenzio costituisce assenso all'alienazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione>>.